



COMUNE DI MARCELLINARA
PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16 ottobre 2025

APPENDICE NORMATIVA:

Normative emanate dalla Regione Calabria:

- Legge regionale 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale);
- Regolamento regionale n. 9 – 2022 di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge regionale 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale) approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022;
- Allegati A), B), C) al Regolamento regionale n. 9 – 2022 di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge regionale 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale) approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022.

CAPO 1

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro n. 65/86 e dalla Legge Regionale vigente.
2. Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'Amministrazione comunale di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto in debito conto l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2

Norme generali di condotta

1. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.
2. A tal fine gli agenti eviteranno qualsivoglia atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.
3. Il Personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia titolo, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

Art. 3

Qualità rivestite dal personale ed esclusività delle funzioni di Polizia Locale.

1. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
 - a) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
 - b) agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
 - c) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale, riferita al personale del servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;
 - d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
 - e) agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 15/2018;
 - f) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
 - g) referente leale e diligente dell'Amministrazione Locale a cui appartiene.
2. Al personale di Polizia Locale vengono attribuiti i simboli distintivi di grado di cui al

Regolamento regionale n. 9 – 2022 di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge regionale 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale) approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022.

CAPO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4

Responsabile del Servizio di Polizia locale

1. Il Servizio di Polizia Locale ha sede in Marcellinara, Via Quattro Novembre n. 14.
2. Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Calabria destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.
5. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.
6. L'Amministrazione Comunale incentiva e sostiene forme di gestione convenzionata del servizio di polizia locale con i comuni limitrofi e promuove, compatibilmente con le esigenze del servizio, forme di collaborazione con le amministrazioni locali per particolari esigenze temporanee o stagionali.

Art. 5

Coordinamento dell'attività

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.
2. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio di polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.

Art. 6

Compiti degli operatori di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro l'intero ambito del territorio comunale,

provvedono, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1, a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- garantire i servizi di viabilità e sicurezza stradale contrastando i fenomeni di sosta selvaggia di autovetture, moto, scooter, autobus, auto-caravan al di fuori dalle aree consentite, nonché verificando lo stato della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa;
- vigilare sulla cartellonistica pubblicitaria;
- garantire la propria presenza ed assistenza tecnica nelle ipotesi di Trattamento Sanitario Obbligatorio;
- garantire con tempestività gli accertamenti anagrafici richiesti;
- assicurare le notifiche degli atti relativi al Settore;
- assicurare l'osservanza sul territorio comunale delle ordinanze sindacali e dei responsabili dell'Ente;
- vigilare sulle occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di ponteggi e sul relativo pagamento del canone unico patrimoniale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni in materia di passi carrabili, sulla concessione delle relative autorizzazioni e sul pagamento dei relativi canoni;
- vigilare sulla presenza di fenomeni di randagismo animale e sulla corretta custodia di animali randagi presso idonee strutture;
- vigilare, in periodo scolastico, presso le Scuole all'entrata e all'uscita degli allievi;
- vigilare a piedi o con mezzi motorizzati nelle vie cittadine e nei quartieri periferici;
- vigilare sulla presenza di discariche abusive e sull'abbandono di rifiuti;
- vigilare sulla sottrazione illecita di risorse idriche comunali;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 7

Doveri degli agenti di polizia locale

1. Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le

- disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
 - d) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - f) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
 - g) essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
 - h) in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
 - i) intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
 - j) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
 - k) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruzione o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
 - l) garantire tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - m) quali agenti di polizia giudiziaria, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
 - n) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, servizi metrici, polizia amministrativa, annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - ✓ le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;
 - ✓ siano versati all'Ente i canoni di occupazione del suolo pubblico;
 - ✓ sia posta in essere attività di prevenzione in merito a risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - ✓ non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - ✓ sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
 - o) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione dei manifesti la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
 - p) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere sé stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 8

Protezione Civile ed Emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura immediato intervento e i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.
2. Il comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché

l'aggiornamento professionale.

Art.9

Azioni positive

1. Gli operatori di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale di integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri.

CAPO 3

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10

Modalità di accesso

1. Le modalità di accesso sono previste dalla legge, con precipuo riferimento al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, all'art. 1, comma 124, della L. 145/2018 (c.d. "*Scavalco condiviso*"), all'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004 (c.d. "*Scavalco d'eccedenza*") e alle altre norme in materia di accesso al pubblico impiego.
2. Nel caso di accesso per mobilità, al dipendente – a prescindere da eventuali altri gradi riconosciutigli dall'Ente di provenienza – nei limiti dei posti vacanti sarà assegnato il grado in riferimento all'anzianità di servizio nella categoria e qualifica professionale posseduta.

Art. 11

Formazione Nuovi Assunti

1. Il personale della Polizia Municipale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, nel periodo di prova, i corsi specifici di formazione di base, organizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale organizzerà anche appositi corsi per i vincitori delle selezioni interne delle progressioni nei gradi.

Art. 12

Dotazione organica e configurazione della polizia locale

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 13

Gradi

1. Al personale vengono assegnati i gradi di cui al presente articolo che rappresentano segni distintivi con una valenza ai fini dell'individuazione delle responsabilità operative, non incidendo sullo stato giuridico del personale strettamente legato ai C.C.N.L.
2. All'area Istruttori, ai quali è affidata attività di controllo e di servizio, appartengono i Luogotenenti, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e gli Agenti di Polizia Locale. L'anzianità di

servizio maturata a tempo indeterminato e pieno, determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di Luogotenente, Maresciallo, Brigadiere, Appuntato e Agente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

3. Gli appartenenti all'area Istruttori indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei prospetti A) e B) di seguito riportati, in rapporto alla permanenza nel grado.

Prospetto A)

Luogotenenti e marescialli di Polizia Locale (attività di controllo)

<i>Luogotenente</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 5 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo Capo
<i>Maresciallo Capo</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 4 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo Ordinario
<i>Maresciallo Ordinario</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 4 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo
<i>Maresciallo</i>	Si consegue con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Brigadiere Capo e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con apposito provvedimento regionale

Prospetto B)

Brigadieri, Appuntati e agenti di polizia locale (attività di servizio)

<i>Brigadiere Capo</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Brigadiere
<i>Brigadiere</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Vice Brigadiere
<i>Vice Brigadiere</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Appuntato scelto.
<i>Appuntato scelto</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Appuntato
<i>Appuntato</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Agente scelto.
<i>Agente scelto</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Agente
<i>Agente</i>	Denominazione iniziale. Nessun dispositivo di grado. Permanenza minima di 3 anni.

4. Agli Ufficiali diversi dal Comandante, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui al prospetto C) di seguito riportato.

Prospetto C)

<i>Colonnello</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 10 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente Colonnello, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente Colonnello, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con
-------------------	---

	provvedimento regionale. (Solo Città Capoluogo di Regione).
<i>Tenente Colonnello</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maggiore, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maggiore, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale. (Solo Città Capoluogo di Regione, Città Metropolitana, Province e Città Capoluogo di Provincia).
<i>Maggiore</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Capitano, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Capitano, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
<i>Capitano</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari a ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
<i>Tenente</i>	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo posso essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari a ad elevata qualificazione con 5 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Sottotenente.
<i>Sottotenente</i>	Denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato nell'area funzionari o ad elevata qualificazione

5. Il Comandante del Corpo riveste il grado di Generale di Brigata.

6. Il Vice Comandante ha un distintivo di riconoscimento sulla manica sinistra dell'uniforme, costituito da una fascetta in tessuto semicurva ricamata, di colore blu e bordata di rosso, con all'interno la scritta in filo bianco "VICE COMANDANTE".

Art. 14

Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

1. L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:
 - a) la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
 - b) l'autosufficienza operativa;
 - c) la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Art. 15

Attribuzioni e doveri del Responsabile del Servizio

1. Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 e 109, comma 2, del TUEL, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- a) organizzazione e direzione tecnico-operativo del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Segretario comunale;
 - b) assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
 - c) elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - d) emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
 - e) dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - f) curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
 - g) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - h) disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
 - i) emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento del servizio di competenza;
 - j) sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
 - k) curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - l) adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
 - m) relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
 - n) autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
 - o) controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
 - p) la responsabilità in ordine alla buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari;
 - q) rappresentare il Corpo di Polizia Municipale nei rapporti interni, esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

1. Il Vice-Comandante, laddove presente, coadiuva il Responsabile del Servizio, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Il Vice Comandante è nominato dal Responsabile del Servizio e collabora con lo stesso in modo diretto al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Servizio di Polizia Locale.
3. Supporta il Responsabile del Servizio negli interventi finalizzati alla pianificazione, organizzazione ed addestramento tecnico-operativo delle risorse umane, all'utilizzo delle risorse economico-finanziarie e di quelle strumentali, nonché nell'attività di ricerca e studio.
4. In assenza od impedimento del Responsabile del Servizio esercita le funzioni vicarie di direzione del Comando. Qualora l'assenza o l'impedimento del Responsabile del Servizio

sia prevista per un arco temporale estremamente limitato, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni ricevute dal Responsabile del Servizio medesimo.

5. Ha autonomia decisionale sui propri compiti istituzionali e può, di concerto con il Responsabile del Servizio, rappresentare l'Ente all'esterno.

Art. 17

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità, è un dovere. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 18

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art.32, tutti gli agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 19

Ordine di servizio

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o il Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art.2 delle Legge n. 65/'86, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario, posto di lavoro e modalità di espletamento del servizio.
2. Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 20

Turni di servizio

1. Il Responsabile del Servizio, o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in

apposita bacheca, settimanalmente, il “turno di servizio giornaliero” e “l’ordine di servizio” degli addetti, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

2. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:
 - a) in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
 - b) in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
 - c) in caso di necessità, disposti anche verbalmente.
3. Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti del Servizio di Polizia Locale.
4. E’ fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell’ordine di servizio o nell’ordine verbale.

Art. 21

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l’orario di lavoro fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 22

Reperibilità

1. L’obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, se istituito, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell’attribuzione della relativa indennità.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.

Art. 23

Tessera di riconoscimento e distintivo di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco.
2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
 - a) deve essere conservata con cura;
 - b) deve essere rinnovata nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - c) deve essere restituita all’atto della cessazione del servizio.
3. Al personale della polizia locale è assegnata un distintivo di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all’altezza del petto sulla parte sinistra dell’uniforme.

CAPO 4 UNIFORME

Art. 24 *Uniforme*

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Calabria in applicazione del Regolamento n°9-2022 di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale), approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022;
2. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli accessori, agli appartenenti al Servizio Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Calabria.
3. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.
5. La divisa degli Operatori è composta dalle seguenti uniformi: uniforme di servizio, divisa operativa, uniforme per servizi d'onore, uniforme di rappresentanza, uniforme di gala:
 - a. L'uniforme ordinaria è destinata ai servizi d'istituto interni ed esterni ed è indossata durante l'intero orario di servizio, salvo specifica dispensa del Responsabile del Servizio.
 - b. L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e Religiose individuate dall'Amministrazione Comunale e ai servizi di scorta d'onore del Gonfalone Comunale;
 - c. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale dotare gli Ufficiali di Polizia Locale dell'Uniforme di rappresentanza e di Gala, il cui utilizzo è demandato all'operatore con grado più elevato;

Art. 25 *Gradi, distintivi e decorazioni*

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Calabria, secondo quanto previsto dall'Allegato C) al Regolamento n. 9/2022 di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale), approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022; sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
2. Le caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale del servizio di Polizia Locale sono disciplinate Regolamento n. 9/2022 di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale), approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022.

Art. 26
Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale;
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.
4. E' fatto divieto di fumare durante i servizi esterni.

Art. 27
Servizio in abito civile.

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile del Servizio e comunicato al Sindaco.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:
 - a. per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Responsabile del Servizio al Sindaco o suo delegato;
 - b. in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Responsabile del Servizio in accordo con il Sindaco o suo delegato;
 - c. quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 28
Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal citato Regolamento Regionale n.9/2022 di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15, (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale), approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 2022.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 29
Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida degli automezzi assegnati al servizio stesso, munito della patente di servizio, con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.08.2004, n°246.
2. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità a quelle determinate dalla Regione Calabria. Gli strumenti e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai

- fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Gli automezzi in dotazione dovranno essere destinati esclusivamente all'espletamento delle attività di Polizia locale, potranno essere utilizzati solo dal personale del Servizio di polizia locale e sugli stessi non dovranno essere trasportati, senza autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio, soggetti terzi, ad esclusione del Sindaco, del Responsabile di Servizio o di soggetti dagli stessi delegati.

Art. 30

Vestiaro, armamento e strumenti di autotutela

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Calabria, i relativi accessori e strumenti di autotutela mediante appositi stanziamenti nel Piano Annuale delle Risorse e degli Obiettivi attribuiti al Responsabile del Servizio nell'ambito del PIAO.
2. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dal Regolamento Comunale per l'armamento.
3. Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile. Gli appartenenti alla polizia locale sono dotati di spray difensivo, torcia, bastone tattico e manette, al fine di poter effettuare operativamente l'arresto in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380 del C.P.

Art. 31

Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato fatti salvi diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'interessato o altro soggetto.

CAPO 5

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 32

Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

1. L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.
2. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/'86.
3. Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni Comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.

Art. 33

Servizi esterni extraistituzionali

1. Previa autorizzazione del Sindaco potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni Comunali o terzi richiedenti. I servizi, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza, verranno autorizzati dal Responsabile del Servizio per gli agenti e dal Sindaco per il Responsabile del Servizio.

CAPO 6

ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 34

Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Comando hanno in dotazione quale arma d'ordinanza la pistola semiautomatica calibro 9x21, secondo quanto disposto dal D. M. 145/'87;
2. L'arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla legge penale.
3. Gli operatori vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e devono effettuare con l'arma in dotazione almeno una volta all'anno un'esercitazione presso un poligono di tiro.
4. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione. A tal fine, il Responsabile del Servizio potrà effettuare o disporre periodici controlli per verificarne la funzionalità.
5. Eventuali violazioni al presente articolo comporterà l'adozione di sanzioni previste per legge e l'addebito dell'arma.

Art. 35

Modalità d'acquisto delle armi e delle munizioni

1. Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al Questore di Catanzaro, affinché rilasci apposito nulla-osta.
2. L'istanza presentata ai fini del rilascio del nulla-osta deve essere corredata di apposita deliberazione, con cui l'Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli addetti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'approvazione del presente Regolamento.
3. L'istanza presentata al Questore può essere sottoscritta dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale in nome e per conto del Comune di Simeri Crichi;
4. Il Sindaco, una volta acquistate le armi, provvede alla loro denuncia presso la Questura di Catanzaro ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S.;
5. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere all'acquisto di nuove munizioni è necessario acquisire il nulla-osta da parte della Questura di Catanzaro.

Art. 36

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo

munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S.

Art. 37

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, e ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza. Le munizioni sostituite sono versate presso la Stazione dei Carabinieri di Marcellinara, previa redazione dei necessari atti. I movimenti relativi alla sostituzione del munizionamento devono essere annotati sul registro di carico-scarico ("Registro assegnazione armi e munizioni"), custodito dal Responsabile del Servizio.

Art. 38

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito e caricatore di riserva nell'apposito porta-caricatore.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
5. Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento.

Art. 39

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 marzo 1986, n. 65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 40

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 4, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui

svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 41

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo fra amministrazioni, sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.
2. Nei casi previsti dall'art.7 e dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
3. A tal fine, gli addetti che dovranno espletare detti servizi, dovranno avere l'arma assegnata in via continuativa.
4. Gli articoli 4, 6, 8 e 14 del presente regolamento si applicano anche agli addetti di Polizia Locale dipendenti di altri enti che prestino servizio presso il Comune di Marcellinara su richiesta di quest'ultimo.

Art. 42

Custodia, cura e manutenzione delle armi

1. Ogni assegnatario dell'arma, sia in via provvisoria che continuativa, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. In particolare, l'assegnatario deve:
 - astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con i colleghi che con persone estranee al Servizio;
 - curare, per la conservazione dell'arma presso la propria abitazione, che questa sia riposta scarica, in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori, e che le munizioni siano conservate in luogo diverso dalla pistola, ma con le stesse precauzioni;
 - evitare di lasciare incustodita l'arma negli Uffici o in altri luoghi, nonché all'interno dei veicoli sia privati che di servizio, anche se chiusi a chiave;
 - osservare scrupolosamente durante le esercitazioni, le disposizioni dell'istruttore di tiro.
2. Al di fuori del servizio armato, in caso di assegnazione dell'arma in via continuativa, la stessa e tutte le munizioni date in dotazione devono essere riposte dall'assegnatario nella cassetta di sicurezza personale assegnata. L'arma deve essere riposta rigorosamente scarica.
3. La cassetta di sicurezza personale dovrà sempre essere chiusa a chiave o mediante combinazione. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave assegnata o della combinazione.
4. Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di sicurezza, dell'arma o delle relative dotazioni personali dovrà essere immediatamente riferita al Responsabile del Servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

Art. 43

Deposito dell'arma e delle munizioni assegnate

1. L'arma ed il relativo munizionamento, assegnati in via continuativa, dovranno essere depositati presso il Comando o l'Ufficio di Polizia:
 - quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione;
 - quando viene meno la qualità di Agente di P.S.;
 - durante il periodo di aspettativa e di maternità;
 - quando chiesto con ordine di servizio.

Art. 44

Dotazione e modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori della Polizia Locale ai sensi della normativa regionale

1. Gli addetti alla Polizia Locale che espletano funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza possono essere dotati degli strumenti di autotutela, che non sono classificati come arma, previsti dalla normativa regionale, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali, nonché per la tutela della propria incolumità personale.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela, con scopi e natura esclusivamente difensiva lo spray irritante, il bastone estensibile e le manette, con le caratteristiche descritte nell'apposito regolamento regionale, che costituiscono dotazione di reparto. Tra gli spray rientra il *Key Defender OC Spray*, che il Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, Commissione Consultiva sugli armamenti ed esplosivi ha catalogato fra gli strumenti di autosoccorso, non potendolo inserire tra le armi comuni in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 1 della L. 21 febbraio 1990, n. 36.
3. Il Sindaco provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela.
4. A tal fine è adottato un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve essere annotata la presa in carico.
5. Il Sindaco dà atto nel provvedimento di assegnazione, se previsto, dell'avvenuto superamento dello specifico corso regionale per l'impiego dei predetti strumenti.
6. L'uso improprio o non giustificato da presupposti di fatto e/o di diritto, o la mancata corretta e diligente custodia degli strumenti di autotutela assegnati, comportano, oltre all'attivazione del procedimento disciplinare, l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione.

CAPO 7

TUTELA DELLA SALUTE – PATROCINIO LEGALE – NORME FINALI

Art. 45

Visite mediche - Igiene e sicurezza sul lavoro

1. Si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora dovesse sussistere inidoneità per temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli addetti possono essere dispensati da determinati servizi dal Responsabile competente per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. La temporanea inabilità fisica deve essere motivata da certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
3. Qualora dovesse sussistere inidoneità fisica alle mansioni attribuite, appositamente

riconosciute a seguito di visita medico collegiale, gli appartenenti al Comando possono essere impiegati nei servizi interni del Comando Polizia Municipale compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio svolta nel Comando. È valutabile, su richiesta dell'interessato, l'ipotesi di un impiego temporaneo ad altre mansioni in attesa dell'esito della visita medico-collegiale. Il provvedimento è adottato dall'Amministrazione Comunale.

4. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, se non vi siano disponibilità nei servizi interni al Comando, si applica l'istituto della mobilità interna ai servizi dell'Amministrazione prevista dalle norme in vigore o esterna in assenza di posti.
5. L'Amministrazione Comunale precisa le modalità e le frequenze dei controlli periodici delle condizioni di salute degli addetti al Servizio in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 46

Patrocinio Legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e dati direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di gradimento per come previsto dal vigente CCNL.

Art. 47

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada, una quota percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, da determinarsi annualmente da parte della Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile del Servizio, viene destinata al Comando per le finalità previste dalla Legge.

Art. 48

Efficacia dei servizi di polizia

1. Il Responsabile del Servizio è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del presente regolamento, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 49

Encomi ed elogi

1. Gli addetti al Servizio che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio possono essere premiati, avuto riguardo alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) Encomio, elogio e lode scritti del Responsabile del Servizio;
 - b) Encomio, elogio e lode del Sindaco, su segnalazione del Responsabile del Servizio;
 - c) Encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale;

- d) Proposta del Sindaco per il rilascio di una ricompensa al valore civile da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 50
Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 51
Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 11 della L. 7 marzo 1986, n. 65, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Interno.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Catanzaro.

Art. 52
Norma di rinvio

1. Al personale della Polizia Municipale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le norme di accesso previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, dai Contratti Decentrati, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai Regolamenti Comunali concernenti il personale dipendente, per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Regolamento ed in quanto applicabili.

Art. 53
Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti, la materia, e ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Art. 54
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.